

COMUNE DI GROTTI DI CASTRO

(Prov. di Viterbo)

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

(Art. 24 CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022)

Il giorno, del mese di dell'anno, presso la casa comunale

Tra

Il **Comune di Grotte di Castro**, con sede in Grotte di Castro (VT) alla Piazza G. Marconi n. 6, codice fiscale 80012170561, partita IVA 00095730560, in persona del Sig. **Piero Camilli**, nato a Roma il 08.11.1950, codice fiscale CMLPRI50S08H501M, il quale interviene nel presente atto in qualità di Responsabile del Settore Personale del predetto Ente ed in nome e per conto di quest'ultimo;

E

La Sig.ra **Sara Maiucci**, nata a Viterbo il 03/09/1992, residente in Montefiascone (VT) alla Via Tagliamento, 16, codice fiscale MCCSRA92P43M082K

PREMESSO CHE:

- con Determinazione n. 150 del 29/11/2023 la Sig.ra Maiucci Sara, in quanto risultata vincitrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione presso il Comune di Grotte di Castro (VT) di n. 1 unità di agente di polizia locale con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato – inquadramento nell'Area degli Istruttori (ex categoria C1), indetto con Determina n. 66 del 27/05/2023, è stata assunta alle dipendenze del Comune di Grotte di Castro con decorrenza dal 01 dicembre 2023;
- per effetto di ciò sussiste l'esigenza di formalizzare e precisare i termini del rapporto contrattuale di lavoro tra questo Ente e la Sig.ra Maiucci Sara (d'ora in avanti, per brevità espositiva, indicata anche come "dipendente");

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- i CC.NN.LL. vigenti per il personale dipendente del Comparto Funzioni Locali e in particolare l'art. 24 del CCNL 16 novembre 2022;

- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi;

SI CONVIENE E STIPULA

il presente contratto individuale di lavoro.

Art. 1 – Premessa

La premessa è patto ed è qui da intendersi riportata integralmente anche se materialmente non trascritta.

Art. 2 – Oggetto - Tipologia e durata del rapporto di lavoro

La Sig.ra Maiucci Sara è assunta a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Grotte di Castro, con decorrenza dal 01 dicembre 2023. Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto, di cui agli atti nelle premesse.

L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali, articolate nell'orario di servizio stabilito nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Art. 3 - Inquadramento della dipendente

La dipendente è contrattualmente inquadrata nell'Area degli Istruttori (ex C1) di cui all'art. 12 del CCNL 16 novembre 2022, con profilo professionale di "Agente di Polizia Locale" ed è incardinata presso la Polizia Locale.

La dipendente è tenuta a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale attribuito e come in via esemplificativa specificate nell'allegato A al CCNL 16 novembre 2022, nonché definite sulla base del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e dal Regolamento di Polizia Locale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di attribuzione di mansioni equivalenti o superiori rispetto a quelle proprie della qualifica funzionale ricoperta.

La dipendente è tenuta a svolgere comunque le mansioni equivalenti nell'ambito dell'Area di inquadramento, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali, senza che occorra apportare modifiche al presente contratto.

Le eventuali variazioni al profilo professionale all'interno della Area di appartenenza e le eventuali modificazioni alle mansioni di lavoro saranno adottate ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti al tempo delle suddette variazioni e modificazioni.

Art. 4 - Stipendio tabellare

Lo stipendio tabellare applicabile ai sensi dell'Allegato G al CCNL 16 novembre 2022, corrispondente alla Area di inquadramento della dipendente è di euro 21.392,87 per dodici mensilità, a cui va aggiunta la tredicesima mensilità.

La retribuzione è corrisposta alla dipendente applicando le disposizioni contrattuali e legislative vigenti. La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali è determinata in base alle vigenti disposizioni di legge.

È fatta salva l'eventuale attribuzione del trattamento accessorio previsto da disposizioni legislative e contrattuali, al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali, così come sono fatti salvi l'assegno per il nucleo familiare, se dovuto, ed altre indennità, se dovute.

Art. 5 - Periodo di prova

La dipendente è soggetta ad un periodo di prova di sei mesi, in base a quanto previsto dall'art. 25 del CCNL del 16.11.2022, a cui si fa espresso rimando.

Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell'art. 48 (Assenze per malattie), dell'art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell'art. 50 (Malattie per gravi patologie) del CCNL del 16.11.2022 e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio) del citato CCNL. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.

Decorso la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4 del citato art. 25. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati.

Art. 6 - Sede di lavoro

La sede del lavoro è il Comune di Grotte di Castro e, per quanto concerne i servizi esterni, l'intero territorio comunale. Nell'ambito delle esigenze organizzative è possibile l'assegnazione ad altra struttura operativa senza che siano apportate modifiche al presente contratto.

La dipendente si rende disponibile a svolgere servizio anche presso altre sedi comunali, a seguito di convenzioni o di altre forme di accordo per l'utilizzo in forma congiunta del personale o nell'ambito dell'esercizio associato di funzioni e servizi, senza che occorra apportare modifiche al presente contratto.

Inoltre è fatta salva l'ipotesi in cui la dipendente, per motivi di servizio e purché nel rispetto delle disposizioni normative, regolamentari e contrattuali vigenti e sempreché autorizzata o comunque comandata, debba recarsi al di fuori del territorio comunale.

Art. 7 - Diritti e doveri della dipendente

La dipendente è soggetta ai doveri e ai diritti stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro del comparto Funzioni locali, dai regolamenti dell'ente. In particolare, la dipendente è soggetta ai codici di comportamento vigenti. All'atto della stipula del presente contratto viene consegnata alla dipendente copia del vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Grotte di Castro, di cui la dipendente accusa ricevuta.

La dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, né che sussistono cause di inconfiribilità e di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013, od in altre cause di incompatibilità all'impiego presso l'Ente. Nel caso di violazione alle disposizioni sull'incompatibilità saranno applicate le sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza prevista dalla legge.

La dipendente sottoscrivendo il presente contratto, si impegna:

- ad attenersi alle norme e disposizioni di organizzazione stabilite dall'ente;
- a svolgere le proprie prestazioni di lavoro con professionalità e diligenza osservando modalità, tempi e prescrizioni assegnati dai competenti Responsabili degli uffici e dei servizi;
- al rispetto delle norme antinfortunistiche ed all'uso di strumenti e protezioni a ciò destinati dall'amministrazione;
- a trattare i dati personali necessari per l'espletamento delle mansioni assegnate, in qualità di incaricato al trattamento, secondo le istruzioni e direttive allo stesso impartite;
- ad utilizzare gli strumenti di lavoro e le attrezzature forniti dall'amministrazione comunale con la necessaria diligenza.

Art. 8 – Trattamento dati personali

La dipendente dichiara di aver preso visione e conoscenza dell'informativa presente sul sito web istituzionale dell'Ente, circa le modalità di trattamento dei suoi dati personali da parte dell'Ente. In particolare, con la sottoscrizione del presente contratto la dipendente acconsente al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al rapporto di lavoro, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Art. 9 – Informativa Fondo Perseo Sirio

La dipendente dichiara di aver ricevuto, all'atto della stipula del presente contratto, il materiale informativo relativo alle modalità di adesione al Fondo Perseo Sirio ex art. 4,

comma 1, dell'Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore del 16.09.2021. Una copia del detto materiale informativo viene firmata dalla dipendente "per ricevuta" e depositata agli atti di ufficio. In particolare, il citato Accordo stabilisce all'art. 4, c. 1: *«All'atto della firma del contratto individuale di "assunzione", l'amministrazione fornisce al lavoratore una informativa sulle modalità di adesione al "Fondo" disciplinate dal presente accordo, con specifico ed espresso riferimento all'adesione mediante silenzio-assenso di cui al presente articolo ed al relativo termine, decorso il quale ha luogo l'iscrizione. Nell'ambito di tale informativa, sono altresì indicati i link al sito web del "Fondo" ove è possibile consultare le informazioni previste, all'atto dell'adesione, dai regolamenti Covip nonché accedere alla modulistica o alla procedura web di cui al comma 3. Dell'informativa resa è fatta espressa menzione nel contratto individuale di "assunzione".* L'art. 6, in merito al diritto di recesso del personale iscritto mediante silenzio-assenso, stabilisce che: *«1. L'iscritto mediante silenzio-assenso ai sensi dell'art. 4 o dell'art. 5 dispone di un termine di trenta giorni per recedere senza costi di recesso e senza doverne indicare il motivo. 2. Il termine entro il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre dalla data di comunicazione dell'adesione ai sensi dell'art. 4, comma 7. 3. Per esercitare il diritto di recesso, l'aderente invia una comunicazione al "Fondo", mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o altri mezzi da questo indicati che garantiscano la certezza della data di ricezione. Per esercitare tale diritto il "Fondo" rende disponibile, attraverso il proprio sito, la modulistica o una procedura web conforme agli standard ed alle regole tecniche nazionali in materia di digitalizzazione. 4. Il "Fondo", entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, procede a rimborsare, al lavoratore e/o all'amministrazione, le somme eventualmente da questi versate. 5. Entro il 10 del mese, il "Fondo" comunica alle amministrazioni, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, i nominativi dei lavoratori che hanno esercitato il diritto di recesso nel corso del mese precedente e per i quali, conseguentemente, non vanno attivati i flussi finanziari di cui all'art. 4, comma 9, nonché i nominativi dei lavoratori che non hanno esercitato tale diritto nei termini previsti e per i quali, conseguentemente, vanno attivati i predetti flussi finanziari.».*

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972, e dall'imposta di registrazione, ai sensi dell'art. 10 della tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Grotte di Castro,

Il Responsabile del Settore Personale

Piero Camilli

La dipendente

Sara Maiucci
